DISCIPLINA SANZIONATORIA PER LE VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1371/2007, RELATIVO AI DIRITTI E AGLI OBBLIGHI DEI PASSEGGERI NEL TRASPORTO FERROVIARIO

Art. 13

Sanzioni relative all'obbligo di pagamenti anticipati in caso di decesso o lesioni di un passeggero

In caso di inosservanza dell'obbligo di corrispondere il pagamento anticipato per il decesso o ferimento del passeggero, di cui all'articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento, le imprese ferroviarie sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 20.000 euro in caso di lesioni del passeggero e da 20.000 euro a 40.000 euro in caso di decesso. L'importo della sanzione applicata non e' detraibile dalla somma dovuta a titolo di risarcimento qualora sia accertata la responsabilita' dell'impresa ferroviaria.

Versione in vigore dal 21 maggio 2014, non più in vigore dal 11 agosto 2023 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario
Estremi	Decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70
Capo	III — Sanzioni in materia di responsabilità delle imprese ferroviarie in relazione ai passeggeri ed ai loro bagagli
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 2014

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-70-2014/art-13-sanzioni-relative-all-obbligo-di-pagamenti-anticipati-in-caso-di/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it